



REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI DEL DEMANIO E DEI MATERIALI DEL GENIO

DIREZIONE GENIO MILITARE

DI

CAPITOLATO N.

A QUANTITÀ DETERMINATE INERENTE I LAVORI DI BONIFICA DA MINE E
DA ORDIGNI ESPLOSIVI DI OGNI GENERE E TIPO

Per l'importo di lire

IL CAPITOLATO E' COMPOSTO :

- a) di un estimativo e di una tariffa;
- b) delle condizioni tecniche;
- c) delle condizioni amministrative.

Edizione 1984

NOTA ESPLICATIVA AL FAC-SIMILE DI CAPITOLATO SPECIALE PER
LAVORI RELATIVI ALLA BONIFICA DEI CAMPI MINATI E DA ALTRI
ORDIGNI BELLICI INTERRATI - EDIZIONE 1984

1. I lavori di bonifica del territorio nazionale da mine ed ordigni bellici interrati, sono disciplinati:
 - a. dal D.L. Luogt. 12.4.1946, n. 320, modificato dal D.L.C. P.S. 1.11.1947, n. 1768;
 - b. dal Regolamento per i lavori del Genio Militare, conformemente al parere del "Consiglio di Stato - III Sezione" n. 1218 in data 9.10.1962;
 - c. dal "Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della Difesa" approvato con D.P.R. 5.12.1983, n. 939.

2. In carenza di apposita regolamentazione relativa al D.L. Luogt. 12.4.1946, n. 320 e quindi di specifico "Capitolato Generale d'oneri" è stato rielaborato ed aggiornato il FAC-SIMILE di Capitolato speciale per l'esecuzione dei lavori di bonifica in argomento, al quale - al fine di conseguire uniformità nella compilazione dei progetti e nella conduzione dei lavori, sia con spesa a carico dell'A.D. che di enti pubblici e di privati - Le Direzioni Genio Militare dovranno, di massima, attenersi tenendo presente quanto appresso specificato:
 - a. in estimativo ed in tariffa sono indicati, rispettivamente, articoli di lavori ed articoli per mano d'opera e noleggi ritenuti più ricorrenti nella pratica esecuzione dei lavori di bonifica; tali articoli verranno adottati di volta in volta in relazione alla specifica esigenza di lavoro e convenientemente adeguati alla particolarità delle aree da bonificare, alla natura dei terreni ed alla specie degli ordigni bellici da ricercare;
 - b. le "Condizioni Tecniche" comprendono:
 - le "Prescrizioni Generali", in cui sono descritte le norme fondamentali alle quali le imprese dovranno attenersi per l'esecuzione di tutti, indistintamente, i lavori di bonifica; tali "Prescrizioni Generali" non dovranno assolutamente essere variate.

In particolare si precisa che per quanto contenuto al punto c) delle predette "Prescrizioni Generali" e con validità fino al termine dello svolgimento del III corso per la preparazione del personale tecnico b.c.m., le ditte assuntrici, non disponendo dell'Assistente Tecnico, possono impiegare in sua vece un Rastrellatore esperto, purchè lo stesso sia accettato dalla direzione dei lavori dell'A.D.;

- le "Prescrizioni Particolari" - in cui sono descritte le modalità tecniche di esecuzione di ciascun articolo riportato in Estimativo ed in Tariffa - potranno essere integrate ed adeguate alla bisogna, come già puntualizzato al precedente capoverso a.;

c. le "Condizioni Amministrative" comuni a tutti i Capitoli a quantità determinate. Esse in particolare, prevedono all'art.13, in deroga all'art.19 delle "Condizioni Generali per l'Appalto dei Lavori del Genio Militare", il diritto dell'Amministrazione di fare eseguire lavori per una somma pari ai 7/5 dell'ammontare contrattuale, mentre l'appaltatore ha diritto soltanto a che siano spesi i 3/5 della stessa somma. Tale misura cautelativa discende dalla natura particolare dei lavori b.c.m., che è tale da lasciare un certo margine di indeterminatezza in sede progettuale e che, in fase esecutiva dei lavori, si risolve, in genere, a danno dell'A.D. proprio per impossibilità di stabilire, a priori, l'esatta entità dei lavori.

3. Gli Enti pubblici ed i privati che intendono eseguire le bonifiche in argomento con spese a loro totale carico, dovranno preventivamente richiedere alla Direzione Genio Militare competente per territorio, l'autorizzazione in bollo, nella quale dovrà essere:

a. specificata l'opera da realizzare, opportunamente evidenziata su idonea planimetria e corografia;

b. esplicitamente dichiarata la rinuncia ad ogni eventuale ragione o diritto derivante anche ai sensi dell'art.7 del D.L. Luogt. 12.4.1946, n.320, sottoscritta dal proprietario (privato o Ente pubblico) contestualmente all'impresa aggiudicataria dell'opera da realizzare - giusto il parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato - Sede di Bologna - n.20124 in data 1.2.1975.

Per quanto sopra, spetta unicamente alla Direzione Genio Militare prescrivere di volta in volta - in relazione alla natura del terreno ed al tipo di ordigni che si presume siano inglobati - le norme tecniche di esecuzione per garantire la ricerca, la individuazione e l'eliminazione degli stessi.

A lavoro ultimato, la ditta esecutrice dei lavori rilascerà dichiarazione a garanzia dell'avvenuta bonifica da mine, da ordigni diversi e da masse ferrose, dell'area interessata; inoltre, in essa dovranno essere specificati, sia i metodi di bonifica adottati che le superfici bonificate e le relative profondità, elementi questi ultimi da evidenziare su apposita planimetria.

Detta dichiarazione, redatta in duplice copia in bollo, firmata dal legale rappresentante della ditta esecutrice e dal proprio Dirigente Tecnico b.c.m. sarà presentata alla Direzione Genio Militare competente per territorio. La stessa provvederà a trasmetterne una copia al richiedente l'autorizzazione, corredandola del verbale di constatazione attestante che i lavori di bonifica sono stati eseguiti conformemente alle norme tecniche all'uopo prescritte.

Al termine di ogni lavoro la Direzione Genio Militare rimetterà alla Direzione Generale Lavori Demanio e Materiali del Genio la scheda di "Fine Lavoro".

4. Infine si precisa che per l'esecuzione di tutti i lavori di bonifica, sia quelli appaltati dall'A.D. che quelli con spesa a carico di enti pubblici e di privati, l'impresa è tenuta a comunicare alla Direzione Genio Militare competente per territorio, sia il nominativo delle maestranze impiegate (Dirigente Tecnico b.c.m., Assistente Tecnico b.c.m., Rastrellatore b.c.m. ed operai qualificati per servizio b.c.m.) che il numero e la data di scadenza dei relativi brevetti; inoltre, alla stessa stregua, dovranno essere segnalate con tempestività, le variazioni riguardanti il numero ed i nominativi delle succitate maestranze.

Estimativo della spesa occorrente per l'eseguimento dei lavori

ARTICOLO		DENOMINAZIONE	UNITÀ di misura	QUANTITÀ	PREZZO unitario	IMPORTO
NUMERO DEL presente capitolato estimativo	capitolato locale (1)					
1	2	3	4	5	6	7
1	E	TAGLIO DI VEGETAZIONE DI OGNI GENERE E TIPO PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI BO NIFICA DA MINE ED ORDIGNI	mq.			
2	E	BONIFICA DA MINE, ORDIGNI ED ALTRI MANUFATTI BELLICI INTER RATI DA ESEGUIRE FINO A CM. 100 DI PROFONDITA' CON L'IMPIEGO DI APPARATI RIVELATORI	mq.			
3	E	SCAVO DI SBANCAMENTO PER RI- CERCA E AVVICINAMENTO AD ORDIGNI ESPLOSIVI - COMPIUTI CON IDONEI MEZZI MECCANICI - E CONNESSO USO DELL'APPARATO RI VELATORE	mc.			
4	E	SCAVO DI PROFONDITA' SU AREE RISTRETTE PER RICERCA ED AVVI CINAMENTO AD ORDIGNI ESPLOSI- VI - COMPIUTI CON IDONEI MEZZI MECCANICI - E CONNESSO USO A RIPORTARE				

(1) Ente.

Del presente modulo sono stampati anche fogli intermedi

ARTICOLO		DENOMINAZIONE	UNITÀ di misura	QUANTITÀ	PREZZO unitario	IMPORTO
NUMERO DEL presente estimativo	capitolato locale (1)					
1	2	3	4	5	6	7
		RIPORTO				
		DELL'APPARATO RIVELATORE	mc.			
5	E	SCAVO PER SCOPRIMENTO E RIMO ZIONE DI ORDIGNI ESPLOSIVI DA ESEGUIRE ESCLUSIVAMENTE A MA NO E CONNESSO USO DELL'APPA- RATO RIVELATORE	mc.			
6	E	SISTEMAZIONE SOMMARIA DELLE TERRE DI RISULTA PROVENIENTI DAGLI SCAVI CON EVENTUALE TRA SERTO OLTRE I M.20 DAGLI STESSI	mc.			
7	E	BONIFICA SUBACQUEA DA MINE ED ORDIGNI ESPLOSIVI DI QUALSIA SI GENERE CON IMPIEGO DI APPA RATO RIVELATORE DA ESEGUIRE SU FONDALE MARINO, LACUSTRE O ALVEO DI FIUME A QUOTA VARIA BILE DA M....A M....MISURATA DAL PELO LIBERO DELL'ACQUA E PER UNA PROFONDITA' DI M..... DAL FONDALE STESSO	mq.			
8	E	RICERCA INDIVIDUAZIONE E LOCA- LIZZAZIONE DI ORDIGNI ESPLOSI VI INTERRATI OLTRE CM.100 DI PROFONDITA' A MEZZO TRIVELIA- A RIPORTARE				

NUMERO DEL		ARTICOLO DENOMINAZIONE	UNITA di misura	QUANTITA	PREZZO unitario	IMPORTO
presente estimativo	capitolato locale (1)					
1	2	3	4	5	6	7
		RIPORTO				
		ZIONI	m.			
9	E	BONIFICA DA MINE, ORDIGNI ED ALTRI MANUFATTI BELLICI INTER RATI DA ESEGUIRE FINO A CM. 100 DI PROFONDITA' CON L'IM- PIEGO DI APPARATO RIVELATORE, IN PRESENZA D'ACQUA	mq.			
		TOTALE DEGLI IMPORTI DEGLI ARTICOLI			£.	
		SOMMA IN MASSA PER IMPREVISTI			"	
		TOTALE DELL'ESTIMATIVO			£.	
		IVA AL %			"	
		TOTALE DEL CAPITOLATO			Lire	

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

dei lavori di bonifica da mine, ordigni esplosivi di ogni genere e tipo e oggetti metallici da eseguire a mezzo di impresa riconosciuta idonea dal Ministero Difesa. Tali lavori debbono essere effettuati in località

.....
.....

CONDIZIONI TECNICHE

PRESCRIZIONI GENERALI

- Alla sorveglianza e controlli dei lavori di bonifica di che trattasi è competente la Direzione Genio Militare di organo esecutivo del Ministero della Difesa, in ottemperanza ai disposti contenuti nel D.L.L. 12.4.46, n.320 e leggi successive.
- Nei lavori di bonifica dovrà essere impiegate esclusivamente personale all'uopo specializzato. In difetto, il direttore dei lavori, o chi per esse, ha facoltà di allontanare con immediatezza il personale non specificatamente specializzato diffidando formalmente l'impresa appaltatrice. In recidiva del difetto, sarà rescisso - in via amministrativa - il presente contratto con incameramento della cauzione, procedendo poi all'esecuzione in danno dell'appaltatore inadempiente, salvo altre pene comminate dal succitato D.L.L. n.320 e leggi successive.
- Tempestivamente, e comunque sempre prima dell'effettivo inizio dei lavori di bonifica, la ditta aggiudicataria dovrà presentare alla Direzione Genio Militare l'elenco nominativo del personale, i documenti comprovanti la relativa specializzazione e l'elenco del materiale e delle attrezzature che, stante il lavoro in questione, dovrà impiegare.
- Tutti i reperti bellici - esplosivi e non - di qualsiasi natura, rinvenuti nelle aree sottoposte alle opera-

zioni di bonifica, sono e rimangono di proprietà dell'Amministrazione Difesa.

- Nel presente Capitolato i sostantivi mine, ordigni esplosivi, bombe, proietti, residuati bellici di ogni genere e tipo, anche se citati singolarmente dovranno intendersi comprensivi di tutti gli altri collettivamente.
- I lavori di bonifica dovranno essere eseguiti osservando le "Norme" e le "Prescrizioni Particolari" in seguito specificate:

A) NORME RELATIVE AGLI ONERI E RESPONSABILITA'

L'impresa che esegue questi lavori di bonifica deve avere la piena disponibilità di tutte le migliori attrezzature, mezzi e materiali, purchè accettati dalla direzione dei lavori, per l'ottima esecuzione delle opere appaltate, finalizzate alla tutela dell'incolumità pubblica e privata. In merito a ciò l'impresa assume ogni onere, gravame, conseguenza e responsabilità per tutto ciò che potesse accadere durante e dopo l'esecuzione dell'appalto per cause od implicazioni dirette ed indirette. Questi le permarranno comunque a carico anche osservando ogni buona regola d'arte, ogni prescrizione per la prevenzione infortuni, tutte le norme generali e particolari di questo Capitolato e delle Condizioni Generali per l'Appalto dei Lavori del Genio Militare approvato con R.D. del 17.3.1932 n.366. Oltre la responsabilità verso l'Amministrazione Militare e verso terzi, l'impresa, a mente dell'ultimo comma dell'art.9 del D.L.L. 12.4.1946, n.320, deve dichiarare di assumersi l'onere del risarcimento dei danni che potranno essere provocati da mine ed altri ordigni lasciati inesplosi, nonostante l'esecuzione dei lavori.

B) NORME DI SICUREZZA

I lavori di bonifica debbono essere eseguiti con tutte le particolari precauzioni intese ad evitare danni alle persone ed alle cose, osservando a tale scopo le vigenti disposizioni e le norme tecniche di esecuzione di cui alle successive "PRESCRIZIONI PARTICOLARI".

Inoltre, attorno alle zone da bonificare dovranno essere adeguatamente collocati appositi cartelli indicatori di pericolo ed eventuali sbarramenti; all'occorrenza, l'impresa dovrà richiedere alle competenti autori-

L'emanazione di speciali provvedimenti per disciplinare il transito nelle zone da bonificare e nelle loro adiacenze. Tali provvedimenti saranno applicati scrupolosamente e diligentemente, in modo da consentire e garantire la esecuzione in forma razionale dei lavori di cui trattasi.

C) NORME RELATIVE AL PERSONALE ED ALLA ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE

Nei lavori di bonifica il personale delle ditte assuntrici (dirigente tecnici, assistenti tecnici, rastrellatori e operai qualificati) dovrà essere in possesso dei prescritti documenti di specializzazione, rilasciati dalle competenti autorità militari.

La direzione tecnica ed organizzativa dei lavori di bonifica compete al dirigente tecnico BCM, il quale dovrà presenziare alla consegna degli stessi e, successivamente controllarne la esecuzione.

Il coordinamento esecutivo pratico dell'attività di bonifica, la sorveglianza delle sue varie fasi e la tenuta dei relativi documenti di cantiere (diario di lavoro, planimetria, disegni, ecc.) dovranno essere affidati ad un assistente tecnico B.C.M., il quale dovrà essere presente sui lavori per tutto l'intero orario di ogni giornata lavorativa.

L'esecuzione pratica dei lavori di bonifica viene effettuata dal rastrellatore B.C.M..

Inoltre, in ogni cantiere deve essere operante per l'intero orario lavorativo giornaliero, secondo le norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, un posto di pronto soccorso attrezzato con cassetta di medicazione, persona pratica di servizi di infermeria, barelle porta feriti ed automezzo idoneo al trasporto di un infortunato barellato al più vicino ospedale.

Al personale dovranno essere estese tutte le provvidenze di legge e di contratto relativo alla protezione del lavoro ed alla tutela dei lavoratori ed in particolar modo quella della Previdenza Sociale (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni, malattie) e quelle che trovano la loro origine in contratto collettive e prevedono a favore del lavoratore diritti patrimoniali, avvenuti per base il pagamento dei contributi da parte dei dato

ri di lavoro per assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, ecc..

Per quanto attiene alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, si precisa che i relativi oneri saranno a carico dello Stato per effetto delle disposizioni di legge di cui al D.L.C.P.S. dell'1.11.47, n.1768.

Le condizioni normative e retributive non dovranno mai essere inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e di categoria.

Qualora risultassero inadempienze ai predetti obblighi non sarà rilasciato il certificato di collaudo e di buona esecuzione fino a sanatoria accertata e documentata.

B) NORME RELATIVE AGLI APPARATI RIVELATORI ED AL LORO IMPIEGO

Gli apparati rivelatori dovranno essere in grado di individuare con chiari segnali acustici e strumentali, la presenza di masse metalliche, di mine, ordigni, bombe, proiettili, residuati bellici di ogni genere e tipo, interi o loro parti, alle profondità stabilite per ogni "articolo di lavoro" in estimativo e ribadite nella corrispondente CONDIZIONE TECNICA.

A questo riguardo si precisa che la profondità della bonifica sarà valutata dal piano esplorato (nella sua consistenza al momento della stessa bonifica) alla parte più esterna dell'ordigno rispetto al medesimo piano esplorato. La "massa tipo", al fine della determinazione della profondità, sarà quella avente una superficie in sezione (considerando la sua maggior sezione indipendentemente dalla sua posizione sotto terra) di mq. 0,01.

Gli apparati di uso comune si distinguono in:

- apparati di superficie quelli con caratteristiche simili al tipo denominato "S.C.R. 625", in grado di rivelare la presenza di oggetti metallici, anche non ferrosi, interrati fino a cm. 30 di profondità; tali apparati saranno impiegati solo in caso di particolare e superficiale infestazione del terreno;
- apparati di profondità, quelli fabbricati dall'Istituto Forster di Reutlingen (Germania) o similari, purchè ritenuti idonei dalla direzione dei lavori, in grado di riv

lare o localizzare, di massima, massa ed ordigni ferrosi inglobati in terreni scovri da sostanze ferrose, fino alla profondità di almeno cm. 100.

Ogni apparato dovrà controllare tutte le minime parti della superficie da bonificare, passandolo lentamente al di sopra a non più di 5-6 cm. di altezza. Per questo si prevede in particolare che:

- le zone da bonificare dovranno essere frazionate in parti dette "campi" che dovranno essere numerati secondo un ordine stabilito ed una progressione razionale. Essi verranno indicati su idonea planimetria e individuati materialmente con apposite tabelle, alla estremità degli stessi "campi";
- prima che i "campi" vengano sottoposti a lavori di bonifica dovranno essere ulteriormente frazionati in "strisce" da delimitare - a mano a mano - con fettucce, nastri, cordelle, ecc. al fine di permetterne la razionale, progressiva e sicura esplorazione con gli apparati. Tali strisce non dovranno essere più larghe di cm. 80 (ottanta);
- ove esista vegetazione che ostacoli l'impiego corretto e proficuo dell'apparato rivelatore, si dovrà eseguire il preventivo taglio della stessa, asportandola, poi, fuori dalle strisce.

E) NORME GENERALI RIGUARDANTI EVENTUALI SCAVI

Gli scavi che dovessero essere eseguiti sia direttamente per lo scoprimento di ordigni bellici, sia per lavori da compiere su terreni bonificati e sospetti di ritenere ordigni in profondità, dovranno essere effettuati con sistemi e mezzi che non possano mai pregiudicare l'incolumità di chicchessia, e condotti in modo da raggiungere le profondità necessarie per la identificazione delle mine ed ordigni:

- avanzando a strati non superiori alla sicura provata ricettività dell'apparato in luogo, esplorando il fondo di ogni strato - prima del successivo scavo - con apparato rivelatore di profondità e provvedendo alle eventuali bonifiche; questa esplorazione e bonifica dovrà essere fatta anche sul fondo definitivo dello scavo;
- rimuovendo dallo scavo ogni materiale compreso ceppi, radici, massi, murature, oggetti, ecc.;

- dando alle pareti degli scavi l'inclinazione necessaria per impedire scossoni o franamenti per consentire il lavoro del rastrellatore e l'efficace impiego degli apparati;
- aggettando, eventualmente, l'acqua che si infiltrasse negli scavi;
- sostenendo, all'occorrenza, con saltuaria sbadacchiatura le pareti degli scavi (eventuali scavi armati saranno considerati a parte, precisando a questo riguardo che è scavo armato solo quello che, per la natura delle materie scavate o per infiltrazione d'acqua, richiede un'armatura completa per tutta la sua estensione e profondità);
- reinterrando e sistemando sommariamente le terre eccedenti e i materiali scavati nelle immediate adiacenze fino a m. 20 di distanza dal perimetro esterno degli scavi.

F) NORMA PER LA ELIMINAZIONE DEGLI ORDIGNI, SOSTANZE E MATERIALI BELLICI

Le mine, gli ordigni e gli altri manufatti bellici localizzati debbono essere scoperti, quale che sia la loro profondità di interrimento e debbono essere rimossi - se sicuramente rimovibili - ed allocati in luoghi idonei e non accessibili ad estranei, in modo tale che anche non possano arrecare danni a persone e cose; quelli non perfettamente riconosciuti o che presentassero caratteristiche di pericolosità debbono essere lasciati in sito con apposita segnaletica.

In entrambi i casi l'impresa ha l'obbligo:

- di effettuare tempestiva comunicazione scritta (anche telegrafica o a mezzo corriere, preceduto eventualmente da comunicazione verbale) del ritrovamento, sia alla più vicina stazione dei CC. che alla direzione dei lavori;
- di porre in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare che estranei possano avvicinarsi ai reperti bellici rinvenuti, sino all'intervento del personale dell'A.D. che li prenderà in consegna e provvederà alla loro eliminazione (asportazione o brillamento in loco) con le necessarie misure di sicurezza.

G) NORME ATTINENTI GLI ORDINATIVI DI LAVORO E LE MISURAZIONI

Ogni lavoro o bonifica del presente Capitolato dovrà essere

preventivamente ordinato con apposita comunicazione scritta (ordinativo di lavoro) che precisi il tipo e le quantità di lavoro e bonifica da eseguire, secondo le classificazioni di questo Capitolato.

La valutazione degli scavi si farà considerando il volume del solido corrispondente al vuoto degli scavi stessi che, comunque, dovranno essere commisurati alle reali esigenze pur operando in sicurezza. La valutazione delle superfici bonificate avverrà, sempre considerando l'area della proiezione orizzontale del terreno o immobile bonificato.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1°) TAGLIO DI VEGETAZIONE DI OGNI GENERE E TIPO PER CONSENTIRE LA ESECUZIONE DEI LAVORI DI BONIFICA DA MINE ED ORDIGNI (Articolo 1 dell'Estimativo)

Tale lavoro viene eseguito preventivamente per eliminare la vegetazione che ostacolasse l'impiego dell'apparato rivelatore, sulla superficie da sottoporre alle operazioni di bonifica.

Il taglio della vegetazione dovrà essere eseguito per "campo" e "striscie" di bonifica, come è stabilito per l'esplorazione con l'apparato rivelatore, agendo con operai qualificati sotto controllo di un rastrellatore che dovrà, a sua volta, essere inquadrato in una organizzazione specializzata con dirigente, assistente, infermiere, pronto soccorso, ecc..

Il materiale tagliato dovrà essere portato fuori da ogni "striscia" prima di procedere al taglio di quella successiva e periodicamente ed opportunamente eliminato fuori dai "campi" di lavoro.

Nel tagliare la vegetazione dovranno essere rispettate tutte le possibili cautele atte ad evitare il fortuito contatto - sia del personale che dei mezzi di lavoro - con eventuali ordigni affioranti; comunque, in terreni presumibilmente infestati da ordigni particolarmente pericolosi (mine a.u., bombe a mano inesplose, ecc.), il

taglio della vegetazione deve procedere di pari passo con la bonifica superficiale. Durante le operazioni di taglio - nel rispetto delle vigenti disposizioni emanate dall'Autorità Forestale - dovranno essere salvaguardate le piante ad alto fusto e le matricine esistenti.

Nel prezzo unitario sono compresi e remunerati tutti gli oneri suddetti, quale che sia la densità ed il tipo della vegetazione.

2°) BONIFICA DA MINE, ORDIGNI ED ALTRI MANUFATTI BELLICI INTERRATI DA ESEGUIRE FINO A CM.100 DI PROFONDITA' CON IMPIEGO DI APPARATI RIVELATORI (Articolo 2 dell'Estimativo)

La bonifica consisterà nella ricerca, localizzazione ed eliminazione di tutte le masse metalliche e di tutti gli ordigni, mine ed altri manufatti bellici esistenti fino a cm.100 di profondità dal piano esplorato.

La zona da bonificare dovrà essere suddivisa in "campi" e successivamente in "strisce" come esplicito al punto D delle "Prescrizioni Generali".

LA BONIFICA DEVE COMPRENDERE:

- l'esplorazione per strisce successive, di tutta la zona interessata, con apposito apparato rivelatore di profondità;
- lo scoprimento, l'esame e la rimozione di tutti i corpi e gli ordigni segnalati dall'apparato - comunque esistenti fino alla profondità di cm.100 nelle aree esplorate - conformemente alle norme esplicitate al precedente punto F delle "Prescrizioni Generali".

Nel prezzo unitario del presente articolo sono considerati e remunerati oltre agli oneri derivanti dalle operazioni suddette, anche quelli:

- per la localizzazione degli ordigni e corpi metallici;
- per lo scavo e scoprimento degli stessi entro la profondità di cm.100 dal piano esplorato;
- l'allontanamento eventuale del materiale escavato e dei corpi ed ordigni rinvenuti;
- la esplorazione del fondo dello scavo con l'apparato di profondità;

- il riempimento sommario degli scavi stessi;
- le operazioni pertinenti al rinvenimento di ordigni di cui è cenno al succitato punto F delle "Prescrizioni Generali".

Ove in terreni sospetti di essere infestati da ordigni, debbono essere autonomamente eseguiti scavi di fondazione o di sbancamento, le operazioni di bonifica previste dal presente articolo dovranno essere eseguite a "strati successivi"; nel senso che:

- dovrà essere effettuata una prima passata dell'apparato rivelatore sul piano delle aree da scavare e loro adiacenze di servizio; ciò per garantire la disinfezione sino a cm.100 di profondità dal piano di campagna;
- dovranno essere effettuate ulteriori passate dell'apparato rivelatore sui nuovi piani (fondo scavo) messi in luce da scavi precedenti; ciò per garantire la progressiva disinfezione a strati successivi di cm.100 per volta.

Inoltre, si reputa opportuno precisare che:

- gli scavi, ai quali si premette la bonifica, dovranno procedere analogamente a strati successivi (quale che sia il sistema, la maniera od il mezzo di scavo) osservando le norme contenute nel precedente punto E delle "Prescrizioni Generali".
- la bonifica del fondo finale degli scavi dovrà essere sempre eseguita anche se l'altezza dello strato escavato fosse inferiore a cm.100;

Le bonifiche eseguite a "strati successivi" saranno valutate come segue:

- quella iniziale, relativa al piano di campagna, sarà remunerata con il prezzo unitario base;
- quelle successive, relative ai vari strati, saranno remunerate applicando il coefficiente al prezzo unitario base.

Resta sottinteso che l'impresa dovrà in ogni caso garantire la completa disinfezione del terreno sia in superficie che in profondità da qualsiasi tipo di ordigno, ribadendo che ogni onere e gravame deve intendersi compreso nel prezzo unitario del presente articolo.

3°) SCAVO DI SBANCAMENTO PER RICERCA E AVVICINAMENTO AD ORDIGNI ESPLOSIVI - COMPIUTI CON IDONEI MEZZI MECCANICI - E CONNESSO USO DELL'APPARATO RIVELATORE (Articolo 3 dell'Estimativo)

Gli scavi di cui al presente articolo di lavoro sono da compiere in terreni di qualsiasi genere, natura e consistenza - con idonei mezzi meccanici - per consentire l'avvicinamento a ordigni esplosivi interrati ad oltre cm. 100 di profondità.

E' d'uopo precisare che nel prezzo unitario del presente articolo di lavoro:

- sono valutati e remunerati tutti gli oneri, compresi quelli per mezzi, materiali, apparati rivelatori e personale necessario per compiere tutti i lavori e le operazioni prescritte dal precedente punto E delle "Prescrizioni Generali", per scavi e lavori complementari fino alla profondità di m.4,00;
- non sono compresi gli scavi da eseguire a mano per il raggiungimento degli ordigni e loro rimozione, una volta localizzati con gli apparati. I rintocchi e la sistemazione sommaria delle terre e materiali ad oltre m.20 e sino a m.100 dal perimetro degli scavi, saranno remunerati a parte con specifico articolo dell'Estimativo.

4°) SCAVO IN PROFONDITA' PER RICERCA ED AVVICINAMENTO AD ORDIGNI ESPLOSIVI - COMPIUTI CON IDONEI MEZZI MECCANICI - E CONNESSO USO DELL'APPARATO RIVELATORE (Articolo 4 dell'Estimativo)

Gli scavi di cui al presente articolo di lavoro sono da compiere su area ristretta, in terreni di qualsiasi genere, natura e consistenza - con idonei mezzi meccanici - per consentire l'avvicinamento ad ordigni esplosivi interrati ad oltre cm.100 di profondità.

E' d'uopo precisare che nel prezzo unitario del presente articolo:

- non sono compresi gli scavi da eseguire a mano per il raggiungimento degli ordigni e loro rimozione, una volta sicuramente localizzati con gli apparati;
- sono invece valutati e remunerati tutti gli oneri, compresi quelli per mezzi, materiali, apparati rivelatori

e personale occorrenti per compiere tutti i lavori e le operazioni di cui al precedente punto E delle "Prescrizioni Generali", per scavi e lavori complementari fino alla profondità di m.3,00; oltre i m.3,00 e fino a m.4,00 di profondità, le quantità effettivamente scavate dovranno essere maggiorate moltiplicandole con il coefficiente 2,50. Scavi superiori a m.4,00 di profondità, saranno effettuati manualmente e contabilizzati secondo quanto previsto dal successivo articolo 5 dell'Estimativo.

I rinterri e la sistemazione sommaria delle terre e materiali ad oltre m.20 e sino a m.100 dal perimetro degli scavi, saranno remunerati a parte con specifico articolo dell'Estimativo.

50) SCAVO PER SCOPRIMENTO E RIMOZIONE DI ORDIGNI ESPLOSIVI DA ESEGUIRE ESCLUSIVAMENTE A MANO E CONNESSO USO DELLO APPARATO RIVELATORE (Articolo 5 dell'Estimativo)

Gli scavi del presente articolo si effettuano per lo scoprimente di ordigni esplosivi interrati ad oltre cm.100 di profondità.

Nel prezzo unitario sono remunerati tutti gli oneri, compresi quelli per i mezzi, materiali, apparati rivelatori e personale necessari per compiere tutti i lavori e le operazioni di cui al precedente punto E) delle "Prescrizioni Generali"; per scavi di ogni estensione e lavori complementari, fino alla profondità di m.2,00.

Per maggiori profondità le quantità effettivamente scavate dovranno essere maggiorate moltiplicandole per i seguenti coefficienti:

- da m. 2,01 a m. 4,00 coeff. 1,20
- da m. 4,01 a m. 6,00 coeff. 1,30
- da m. 6,01 a m. 8,00 coeff. 1,40
- da m. 8,01 ed oltre coeff. 1,50

Nel caso che si dovessero effettuare scavi armati, invece, le quantità scavate saranno maggiorate moltiplicandole per i seguenti coefficienti:

- fino a m.	2,00	coeff.	3,80
- da m.2,01	a m.4,00	coeff.	4,50
- da m.4,01	a m.6,00	coeff.	5,10
- da m.6,01	a m.8,00 ed oltre,	coeff.	6,20

I rinterri e la sistemazione sommaria delle terre e materiali tra m.20 e fino a m.100 dal perimetro esterno degli scavi, saranno remunerati a parte con specifico prezzo dell'Estimativo.

6°) SISTEMAZIONE SOMMARIA DELLE TERRE DI RISULTA PROVENIENTI DAI SCAVI CON EVENTUALE TRASPORTO OLTRE I M.20 DAGLI STESSI (Articolo 6 dell'Estimativo)

Il lavoro in argomento si riferisce al reinterro del materiale proveniente dalla esecuzione di precedenti scavi od alla sistemazione delle terre e materiali eccedenti i rinterri stessi nell'area circostante compresa in un raggio di m. 100 dal perimetro esterno degli scavi.

7°) BONIFICA SUBACQUEA DA MINE ED ORDIGNI ESPLOSIVI DI QUALSIASI GENERE CON IMPIEGO DI APPARATO RIVELATORE DA ESEGUIRE SU FONDALE MARINO, LACUSTRE O ALVEO DI FIUME A QUOTA VARIABILE DA M. A M. MISURATA DAL PELO LIBERO DELL'ACQUA E PER UNA PROFONDITA' DI M. DAL FONDALE STESSO (Articolo 7 dell'Estimativo)

Per le operazioni di bonifica subacquea, necessita prima delimitare l'area interessata e poi suddividerla in campi secondo le norme riportate al punto D delle "Prescrizioni Generali".

Tale delimitazione verrà effettuata mediante boe ed altri segnali galleggianti.

Il presente articolo di lavoro comprende inoltre i seguenti oneri:

- esplorazione a vista delle zone soggette a bonifica subacquea con assistenza di natanti ancorati e l'impiego di personale idoneo specializzato;
- bonifica delle zone che, di volta in volta, saranno designate dalla direzione dei lavori, con apparecchiature e mezzi speciali e l'impiego di personale idoneo;

- localizzazione di ordigni o masse ferrose e segnalazione di essi a mezzo boe ed altre segnalazioni colorate o luminose;
- esame e rimozione, qualora possibile, dei reperti rinvenuti a mezzo scavi ed idonei mezzi meccanici;
- consegna dei reperti agli Organi locali dell'A.D. secondo quanto specificato dalle norme di cui al punto F delle "Prescrizioni Generali".

8°) RICERCA INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE DI ORDIGNI ESPLOSIVI INTERRATI OLTRE CM.100 DI PROFONDITA' A MEZZO TRIVELLAZIONI (Articolo 8 dell'Estimativo)

Il lavoro previsto dal presente articolo viene eseguito per ricercare, individuare e localizzare ordigni o masse ferrose interrati a profondità superiore a cm.100. La zona da sottoporre a trivellazioni, indicata dalla direzione dei lavori, dovrà essere preventivamente bonificata fino a cm.100 di profondità e remunerata, a parte, con specifico articolo di lavoro. Dopo aver effettuato la suddetta bonifica, la zona dovrà essere suddivisa in quadrati a venti il lato di cm. 280; al centro di ciascun quadrato - a mezzo di trivella non a percussione - verrà praticato un foro capace di contenere la sonda dell'apparato rivelatore.

Detta perforazione si eseguirà inizialmente per una profondità di cm.100, corrispondente alla quota garantita con la bonifica preventivamente eseguita; quindi, nel foro già praticato e fino al fondo di questo, si introdurrà la sonda dell'apparato rivelatore che, predisposto ad una maggiore sensibilità radiale, sarà capace di garantire la rivelazione di masse ferrose interrate entro un raggio di m.2,00.

Ciò premesso, per ricerche a maggiori profondità, si procederà con trivellazioni progressive di m.2 per volta, operando poi con la sonda dell'apparato rivelatore come in precedenza descritto.

I vari quadrati, in cui è stata suddivisa la zona da bonificare, dovranno essere preventivamente numerati. Così, come per i "campi", anche per ogni quadrato dovrà trascriversi sul giornale dei lavori le operazioni di trivellazione e l'esito dei progressivi sondaggi; la direzione dei lavori si riserva la facoltà di controllare materialmente gli esiti dei sondaggi trascritti sul giornale dei lavori, ciò senza che all'impresa sia dovuto alcun compenso.

Ove per inconsistenza del terreno necessitasse introdurre nei fori trivellati un tubo smagnetico, il relativo onere economico deve intendersi remunerato col prezzo del presente articolo.

Infine è d'uopo precisare che il prezzo unitario del presente articolo è riferito ai soli metri di effettiva trivellazione eseguita, a partire dal piano di campagna.

- 9°) BONIFICA DA MINE, ORDIGNI ED ALTRI MANUFATTI BELLICI INTERRATI DA ESEGUIRE FINO A CM.100 DI PROFONDITA' CON IMPIEGO DI APPARATO RIVELATORE, IN PRESENZA D'ACQUA (Articolo 9 dell'Estimativo)

I lavori per queste bonifiche debbono essere eseguiti analogamente a quelli previsti e stabiliti per la bonifica di cui all'art.2 dell'estimativo con i medesimi oneri, norme e prescrizioni, con la sola variante della presenza, in parte, dell'acqua. Per presenza d'acqua deve intendersi terreno imbibito sino a saturazione e sino alla superficie del piano di campagna.

Le aree da bonificare debbono essere sempre divise in "campi" e "striscie" di lavoro sui quali dovranno essere effettuate tutte le operazioni e tutti i lavori stabiliti per la bonifica fino ad un metro di profondità, impiegando opportunamente attrezzature, materiali e mezzi idonei a questa particolare esigenza.

La profondità di bonifica, si intende riferita al piano di calpestio dell'area sulla quale saranno eseguite le azioni di controllo con gli apparati.

Il prezzo unitario è riferito alla superficie bonificata ed è comprensivo e remunerativo di tutti gli oneri previsti dal presente articolo.

- 10°) OPERAIO RASTRELLATORE BCM - OPERAIO RASTRELLATORE SOMMOZZATORE BCM AUTISTA - OPERAIO QUALIFICATO PER SERVIZIO BCM (Articoli 1/= - 2/= - 3/= e 4/= della Tariffa)

L'impiego del suddetto personale è subordinato al possesso del brevetto di specializzazione, di patente o di altro attestato che ne dichiari la idoneità. Esso verrà impiegato, a richiesta della direzione dei lavori, per eventuali lavori in economia che, comunque, non sia possibile contabilizzare con gli articoli dell'estimativo del pre-

sente capitolato.

Nella contabilizzazione si arrotonderanno le cifre ad ore intere, in eccesso o in difetto, a seconda se la frazione di ora sia superiore o meno ai 30 minuti primi. Nei relativi prezzi di tariffa sono comprese anche tutte le indennità per rischio, trasferta, ecc. di cui detti operai hanno diritto.

11°) OPERAIO COMUNE (Articolo 5/=^o della Tariffa)

L'operaio comune verrà impiegato in lavori manuali di qualsiasi genere ed anche in ausilio al personale specializzato che esegue i lavori non specifici di bonifica. Esso verrà impiegato, a richiesta della direzione dei lavori, per eventuali lavori in economia non contabilizzati con gli articoli dell'estimativo del presente capitolato. Nella contabilizzazione si arrotonderanno le cifre ad ore intere, in eccesso o in difetto, a seconda che la frazione di ora sia superiore o meno ai 30 minuti primi.

Nel relativo prezzo di Tariffa sono comprese anche tutte le indennità di cui esse ha diritto.

12°) AUTOMEZZO ADIBITO AD AMBULANZA - AUTOCARRO LEGGERO - BATTELLO A MOTORE - BATTELLO SENZA MOTORE - COMPRESSORE PER RICARICA BOMBOLE SUB (Articoli 6/=^o - 7/=^o - 8/=^o - 9/=^o - 10/=^o della Tariffa)

I mezzi anzidetti si intendono forniti sul posto dello impiego in perfetta efficienza. Le eventuali soste per inefficienza dei mezzi non verranno computate ed il tempo corrispondente verrà detratto raddoppiato, a titolo di penale, dalla durata complessiva delle prestazioni. Nelle giornate in cui i mezzi efficienti, sono ordinati dall'Amministrazione appaltante ma non impiegati per almeno 6 ore, sarà contabilizzata tale durata minima di servizio. Nel prezzo dei rispettivi articoli è sempre compresa la mercede per i conducenti che l'impresa deve pure fornire. Qualora debbono essere trasportate mine ed altri ordigni esplosivi, il personale addetto dovrà essere idoneo allo speciale servizio; la idoneità sarà accertata a giudizio insindacabile della direzione dei lavori.

CONDIZIONI AMMINISTRATIVE

Nell'esecuzione dei lavori e delle somministrazioni previste dal presente Capitolato saranno da osservare e da applicare le norme di cui:

- al Regolamento dei Lavori del Genio Militare - R.D. numero 365 del 17.3.1932;
- alle Condizioni Generali per l'appalto dei Lavori del Genio Militare - R.D. n.366 del 17.3.1932;
- al Regolamento dei lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della Difesa - D.P.R. n.939 del 5.12.1983.

Con la presentazione dell'offerta e la firma dei conseguenti atti contrattuali, l'impresa implicitamente dichiara di accettare tutte le norme di questo Capitolato, di avere i mezzi ed i materiali necessari per la esecuzione dei lavori e la piena disponibilità di tutti i sistemi di lavoro normali, speciali, brevettati e non brevettati, di averne valutati gli oneri, nonchè di essersi recata sui luoghi interessati, di averne presa conoscenza e, quindi, di aver giudicati remunerativi i prezzi unitari e conveniente lo appalto in relazione all'offerta praticata.

In particolare, inoltre, viene stabilito e precisato quanto segue:

1) i lavori dovranno essere compiuti nel termine di giorni dalla data di inizio compresi fra gli utili anche i giorni festivi. I giorni in cui sono redatti i verbali di inizio, sospensioni, riprese e compimento dei lavori non sono conteggiati fra quelli utili;

2) in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori, la penale sarà applicata secondo la valutazione della seguente formula: $\frac{1}{10} \times \frac{\text{importo contrattuale netto}}{\text{giorni di durata}}$

3) la cauzione da prestarsi ai sensi dell'articolo 6 delle

citare Condizioni Generali resta fissata nel 10% del l'importo contrattuale netto;

- 4) la ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi alla protezione del lavoro ed alla tutela dei lavoratori ed, in particolar modo, a quelli della Previdenza Sociale (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni, malattie) ed a quegli obblighi che trovano la loro origine in contratto collettivo e prevedono a favore del lavoratore diritti patrimoniali, aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro per assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, ecc. nonché di osservare le norme delle Casse Edili.

Per quanto attiene alle Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, si precisa che i relativi oneri saranno a carico dello Stato per effetto delle disposizioni di legge, cui al D.L.C.P.S. dell'1.11.1947, n.1768.

L'impresa si obbliga, inoltre, di praticare verso i dipendenti lavoratori condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria.

Resta convenuto che se durante l'esecuzione del contratto o comunque prima della emissione del mandato di saldo, la ditta venisse denunciata dal competente Ispettorato Regionale del Lavoro per inadempienza ai predetti obblighi, l'amministrazione appaltante sospenderà la liquidazione del saldo e - se ancora non eseguito tutto o in parte - anche il pagamento degli accenti fino alla concorrenza del 20% del loro importo complessivo.

L'aliquota delle somme come sopra trattenute, sarà corrisposta all'assuntore dietro autorizzazione dell'Ispettorato Regionale del Lavoro che ha fatto denuncia, nè l'impresa potrà avanzare eccezioni o pretese di sorta, a qualsiasi titolo, per il ritardato pagamento.

- 5) Promesso che, in relazione al contenuto dell'art.9 del "Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della Difesa", ap-

provato con D.P.R. 5.12.1983, n.939;

- a. si può dar luogo alla dichiarazione di buona esecuzione fino all'ammontare massimo di £.10.000.000 (diecimilioni);
- b. oltre l'ammontare di £. 10.000.000 (diecimilioni), deve essere effettuato il collaudo definitivo e stilato il relativo certificato, secondo le disposizioni vigenti sull'argomento;

si dispone quanto segue:

- si dovranno effettuare, nella maggiore misura possibile, controlli tecnici-amministrativi in corso d'opera, preliminari del collaudo definitivo, specie in casi particolari come ad esempio: bonifica subacquea, ritrovamenti di bombe d'aereo, ecc.;
- il collaudo definitivo, o la dichiarazione di buona esecuzione, sarà inteso ad accertare:
 - la regolare esecuzione del lavoro, la corretta applicazione degli articoli e delle condizioni del Capitolato (verifiche tecniche);
 - la corrispondenza della situazione di fatto con gli allibramenti iscritti sul relativo libretto delle misure (verifiche amministrative);
 - il certificato di collaudo o il certificato di buona esecuzione, quando ammesso, deve, in funzione della particolare natura dei lavori, essere redatto entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori;
- qualora la bonifica riguardi vaste aree, si potrà procedere a collaudi parziali in corso d'opera con le stesse modalità di cui al comma precedente, allo scopo di consentire la riutilizzazione delle zone già bonificate;
- il collaudo definitivo o la dichiarazione di buona esecuzione, comprenderà normalmente una prima verifica consistente nel rifacimento di tutto o parte delle operazioni di bonifica già effettuate dall'impresa, su tratti di zone bonificate, scelte a caso ed aventi nel complesso una superficie non minore del 2% (due per cento) della superficie totale bonificata, oggetto del presente capitolato;

- ove dovesse rilevarsi la presenza di una mina od ordigno esplosivo o massa metallica interrati, si sospenderà il collaudo e la bonifica di tutte le zone, oggetto del presente atto, si intenderà non eseguita a regola d'arte;
- i lavori di bonifica eseguiti dall'impresa e giudicati non eseguiti a regola d'arte verranno rifiutati e l'impresa entro un periodo di tempo che stabilirà la amministrazione appaltante, proporzionale alla durata contrattuale, sarà tenuta a rifarli totalmente a suo completo carico, salva ogni altra responsabilità connessa all'eventuale scoppio di ordigno esplosivo nel corso delle operazioni di verifica in parola. Naturalmente, alla fine della nuova esecuzione dei lavori, saranno ripetute le verifiche con le norme sopra indicate;
- in caso di rifiuto da parte dell'impresa appaltatrice al rifacimento dei lavori, sarà provveduto direttamente o a mezzo di altra ditta scelta dall'amministrazione appaltante, addebitandone il relativo importo alla predetta impresa appaltatrice;
- le spese per le esecuzioni delle verifiche, di cui al precedente articolo, sono ad esclusivo carico dell'impresa (eccezione fatta per quelle relative al personale ed ai mezzi della amministrazione militare impiegati per le verifiche stesse), intendendosi tale onere compreso e compensato nei prezzi unitari dei singoli articoli di lavoro;
- l'impresa è sempre responsabile dei danni alle persone ed alle cose - comunque derivanti da imperfetta esecuzione dei lavori - prima, durante e dopo le predette operazioni di verifica e fino ad un anno a partire dalla data del verbale di ultimazione dei lavori stessi, anche dopo ulteriori eventuali verifiche favorevoli eseguite, come innanzi detto, dall'amministrazione militare.

Tale responsabilità graverà sull'impresa anche nel caso in cui prima che sia trascorso tale periodo di tempo, il proprietario o chi per esso, del terreno bonificato, proceda, dopo la riconsegna provvisoria o definitiva di cui al successivo art.6, a sua cura e spese all'aratura o vangatura profonda od erpicatura o a qualsiasi altra operazione intesa, eventualmente, a preparare il terreno

già bonificate alla sua destinazione. In ogni caso, passato il periodo di tempo di un anno dalla data di ultimazione dei lavori, l'impresa si intenderà scagionata da qualsiasi responsabilità.

Gli eventuali incidenti che potessero verificarsi nel terreno bonificato dopo tale tempo, dovranno intendersi provocati da causa di forza maggiore, a meno che non risulti provato che il fatto sia dovuto a colpa dell'impresa, nel qual caso - pur essendo trascorso un anno dalla data del verbale di ultimazione dei lavori - l'impresa stessa sarà ritenuta pienamente responsabile a tutti gli effetti.

- 6) Man mano che si eseguono i lavori di bonifica, le parti di zone bonificate, e già assoggettate a collaudi parziali favorevoli, anche se di piccola estensione, possono essere concesse al proprietario per il normale uso, con le eventuali limitazioni - necessarie per il proseguimento dei lavori di bonifica nei tratti contigui - che la stazione appaltante riterrà di prescrivere.

Per tali parti di zone bonificate, l'impresa dovrà rilasciare esplicita dichiarazione in bollo, su modulo fornito dalla direzione dei lavori, dalla quale deve risultare d'aver ultimato in esse, i lavori di bonifica e di assumersi per tanto, a cominciare da quel momento e fino ad un anno dalla data del verbale di ultimazione dei lavori appaltati, tutte le responsabilità stabilite al punto A delle precedenti "Pre scrizioni Generali" e all'art.5 delle presenti Condizioni Amministrative.

La direzione dei lavori, provvederà alla consegna provvisoria al proprietario delle suddette parti di zone bonificate, previo collaudo parziale favorevole del lavoro eseguito. Il proprietario dovrà però obbligarsi a mantenere efficienti i segnali atti a delimitare esattamente le stesse parti di zene ai fini delle verifiche di cui al precedente art. 5, a facilitare le operazioni stesse e rinunciare al risarcimento di eventuali danni che dette operazioni potessero causargli, esclusi quelli imputabili all'impresa medesima per la non perfetta esecuzione dei lavori di bonifica.

- 7) Alla fine dei lavori, l'impresa dovrà rilasciare esplicita dichiarazione in bollo, su modulo fornito dalla direzione dei lavori, per garantire la avvenuta bonifica - da mine ed altri ordigni bellici di qualunque genere - della zona oggetto dell'appalto; ciò agli effetti di quanto prescritto al punto A delle precedenti "Pre scrizioni Generali" e all'art.5 delle presenti Condizioni Amministrative. La dichiarazione in argo

mento dovrà essere firmata dal Dirigente Tecnico che ha diretto i lavori.

La consegna definitiva della intera zona ai proprietari verrà fatta dopo le verifiche stabilite al sopracitato art.5. Comunque, eventuali danni a persone o cose che potessero verificarsi anche dopo le verifiche favorevoli, eseguite da personale dell'A.D., sia nel corso dei lavori che al termine di questi, non esonerano la ditta b.c.m., esecutrice dei lavori, dalle sue responsabilità, nei modi e nei tempi previsti dal precedente art.5.

- 8) E' fatto divieto alla ditta appaltatrice - che ne prende atto a tutti gli effetti, ed in particolare, a quelli delle leggi penali e delle norme sulla tutela del segreto militare - di effettuare, esporre o diffondere, riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, e così pure di divulgare con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui essa sia venuta a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con l'Amministrazione Militare.
La ditta appaltatrice è altresì tenuta ad adottare, nello ambito della sua organizzazione, le opportune cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato o fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, nonché da terzi estranei alla ditta stessa.
- 9) Il pagamento dei lavori sarà fatto per il 94,50% dell'intero importo contrattuale netto, con acconti non inferiori a £. ()
in relazione ai lavori già allibrati; fa eccezione l'ultimo acconto che potrà essere d'importo inferiore. Il saldo sarà pagato dopo la revisione del conto finale da effettuare entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori e quindi dopo la scadenza della dichiarazione di garanzia.
- 10) Resta esplicitamente ed espressamente convenuto che in caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e del saldo, sarà corrisposto alla ditta, come previsto dalle Condizioni Generali d'Appalto richiamate, l'interesse di mora del 5% (cinque per cento) per tutto il periodo di ritardo e che tale corresponsione di interessi esclude, elimina ed annulla qualsiasi pretesa di maggiori danni ai sensi dell'ultimo comma dell'art.1224 del vigente Codice Civile, e che, per espressa volontà delle parti, deve considerarsi non applicabile, inefficace ed improduttivo di effetti per il presente contratto.

- 11) La normativa relativa alla revisione prezzi, prevista per gli appalti delle Opere Pubbliche, non è applicabile ai lavori BCM, oggetto del presente Capitolato, in quanto tali lavori non sono assimilabili ad Opere Pubbliche.
- 12) Gli oneri fiscali cui al D.P.R. 26.10.72, n.633, ed alle leggi successive, sono a carico dell'Amministrazione Appaltante; l'imposta di registri si applicherà in misura fissa ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 26.10.1972 n.634 e successive modifiche.
La suddetta imposta di registro e tutti gli altri oneri fiscali e di bollo sugli atti, contratti, documenti, pagamenti e liquidazione dei lavori, saranno a totale carico dell'impresa.
- 13) A mente delle succitate Condizioni Generali per l'appalto dei lavori del G.M., si richiamano:
 - l'art. 21 per quanto si riferisce agli oneri dell'appaltatore;
 - l'art.23 per stabilire che il limite massimo a cui si potranno ordinare i trasporti è di Km. misurabili sullo sviluppo di qualunque strada percorribile da carri.
- 14) In deroga all'art. 19 delle stesse Condizioni Generali di Appalto, l'Amministrazione Militare ha il diritto di fare eseguire i lavori per una somma pari ai $\frac{7}{5}$ (sette quinti) di quella del contratto di appalto, mentre l'appaltatore ha diritto soltanto a che siano spesi i $\frac{3}{5}$ (tre quinti) della somma stessa.
Conseguentemente ed in relazione a tali limiti devono intendersi modificate le disposizioni del 1°, 3° ed ultimo comma dell'art. 19; l'Amministrazione Militare si riserva inoltre la piena facoltà di sopprimere o di avvalersi, in qualunque limite, degli articoli dell'Estimativo, purchè nella spesa complessiva non si eccedano i limiti sopra fissati di $\frac{3}{5}$ e di $\frac{7}{5}$ dell'importo contrattuale.
- 15) I pagamenti relativi agli acconti ed al saldo finale saranno effettuati mediante ordinativi da trarsi su ordini di accreditamento emessi a favore del funzionario delegato.
- 16) Le controversie fra l'Amministrazione e l'appaltatore che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno

no risolte secondo le procedure previste nel Capo VI delle Condizioni Generali approvate con R.D. 17.3.32, n.366, con le modifiche di cui ai commi seguenti.

In deroga alle disposizioni degli articoli 51 e seguenti delle richiamate Condizioni Generali, la parte attrice ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo, entro il termine perentorio di cui all'art.54 delle Condizioni Generali, la domanda al Giudice competente. La parte convenuta nel giudizio arbitrale ha facoltà, a sua volta, di escludere la competenza arbitrale mediante atto da notificare alla parte attrice entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della domanda di arbitrato. La parte attrice, in tal caso, ove intenda proseguire il giudizio, deve proporre la domanda al Giudice competente nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell'atto di declinatoria della competenza arbitrale;

nel caso in cui la controversia sia decisa mediante giudizio arbitrale, contro la relativa pronuncia è ammessa impugnazione con tutti i mezzi previsti dal codice di procedura civile;

il Collegio arbitrale, in deroga all'art.52 delle citate Condizioni Generali sarà composto:

- da un Consigliere di Stato, designato dal Presidente del Consiglio di Stato, Presidente;
- da un Consigliere di Corte d'Appello, designato dal Primo Presidente della Corte d'Appello di Roma, membro;
- da un Ufficiale Generale o superiore del Genio (membro), il quale nel caso di arbitrato concernente lavori dello Esercito e della Marina sarà scelto dal Generale Ispettore del Genio, nel caso di arbitrato concernente i lavori dell'Aeronautica sarà designato dal Presidente del Consiglio Superiore delle FF.AA. - Sezione Aeronautica;
- sia il Ministero della Difesa - Direzione Generale Lavori Demanio e Materiali del Genio - sia la ditta appaltatrice avranno inoltre facoltà di designare, in aggiunta ai predetti, un altro membro, con voto deliberativo; nell'ipotesi che una delle due parti faccia uso di tale facoltà l'altra parte dovrà, a sua volta, nominare l'altro membro di sua competenza sicchè, in tal caso, il Collegio sarà composto di 5 membri;

- le funzioni di Segretario del Collegio, saranno disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della Difesa che sarà designato dalla Direzione Generale Lavori, Demanio e Materiali del Genio.